

# **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI**

D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998

D.P.R. n. 235 21 nov, 2007

Com. MIUR prot. N. 3602/PO del 31 luglio 2008

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento di disciplina ha riferimenti nel Patto di corresponsabilità per la creazione di condizioni e condivisioni di regole e percorsi di crescita e per la realizzazione di una alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici

Le sanzioni rientrano dunque tra le azioni formative della scuola: hanno fondamento nella cultura dei diritti e doveri e nei principi di rispetto della persona, sono adottate in coerenza con il compito della scuola di formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Le sanzioni vengono disposte sulla base della rilevazione dei fatti, della valutazione della loro gravità, secondo criteri di gradualità e di proporzionalità.

Il presente regolamento è adottato dal Consiglio di Istituto e fa parte dei documenti pubblici della scuola, è consultabile presso la direzione e sul sito. È presentato alle famiglie nel contesto degli incontri per la condivisione del Patto di corresponsabilità e nelle riunioni di presentazione della scuola (*periodo delle iscrizioni*); è illustrato agli alunni a inizio anno scolastico.

Il Regolamento, unitamente al Patto di corresponsabilità, è sottoscritto dai genitori al momento delle iscrizioni.

## **PRINCIPI GENERALI**

Art. 1- La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio e si propone di contribuire alla crescita culturale e civile delle allieve e degli allievi favorendo il loro inserimento nella società civile.

Art. 2 La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ciascuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione *del* diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, in accordo con i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato.

Art. 3 La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, indipendentemente dalla loro età e condizione, nel rifiuto di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 4 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale. a vantaggio della comunità scolastica (art. 1 comma 2 DPR 235/2007)

## **Parte II**

### **DIRITTI E DOVERI**

#### **ART. 4 – DIRITTI**

Le studentesse e gli studenti hanno:

1. il diritto a una formazione culturale qualificata, che valorizzi e potenzi la loro identità e le loro capacità di apprendimento;
2. il diritto al rispetto e alla tutela della propria riservatezza e a un ambiente in cui si promuova la solidarietà;
3. il diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola;
4. il diritto a una valutazione trasparente e tempestiva che li renda consapevoli delle aspettative e dei risultati raggiunti;
5. il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della loro comunità di appartenenza;
6. il diritto di vivere in un ambiente salubre e sicuro;
7. il diritto di esporre le loro ragioni prima di essere sottoposti a provvedimento disciplinare.

#### **ART. 5 – DOVERI**

Le studentesse e gli studenti sono tenuti :

1. a frequentare regolarmente le attività scolastiche e assolvere con puntualità gli impegni di studio;
2. ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
3. a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi generali di cui agli art. 1, 2, 3;
4. a osservare le disposizioni organizzative del Regolamento di Istituto e le norme del Progetto per la Sicurezza della Scuola;
5. ad avere cura del materiale scolastico, dell'arredo e delle suppellettili dell'edificio che sono patrimonio comunale di cui tutti devono sentirsi responsabili;
6. a collaborare per rendere accogliente l'ambiente scolastico

7. a non utilizzare durante lo svolgimento dell'attività didattica il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici
8. a non portare a scuola oggetti personali di valore o oggetti che possano essere usati con rischi di pericolo per sé e per gli altri

### **Parte III**

### **DISCIPLINA**

#### **ART. 6 – MANCANZE DISCIPLINARI**

Sono ritenute mancanze disciplinari:

- a) derisioni, scherzi, dispetti che recano offesa a compagni e che li umiliano di fronte agli altri
- b) atteggiamenti provocatori, reazioni incontrollate, turpiloqui, minacce o ricatti, che rechino offesa alle persone;
- c) litigi o risse con i compagni con aggressioni verbali e/o fisiche, percosse, danneggiamento di indumenti o oggetti personali;
- d) linguaggio, abbigliamento, comportamenti non consoni all'ambiente e che quindi rechino offesa alla sua dignità;
- e) danneggiamenti alle cose, intenzionali o conseguenti a comportamenti scorretti;
- f) introduzione e uso nella scuola di materiale improprio (quale ad esempio, giornaletti, petardi, accendini);
- g) scarsa puntualità, frequenza volutamente irregolare, assenze ripetutamente non giustificate o addirittura arbitrarie;
- h) comportamenti di disturbo del clima di lavoro della classe e che ne compromettano la regolare attività;
- i) rifiuto non motivato di seguire le richieste e indicazioni di docenti o altro personale della scuola connesse allo svolgimento delle attività didattiche e formative;
- j) comportamenti che ostacolano la comunicazione Scuola/Famiglia, quali, ad esempio, falsificazione della firma dei genitori, ripetuta non puntualità nella riconsegna di documenti;
- k) sottrazione di beni altrui;
- l) uso dei telefoni cellulari o di altra strumentazione elettronica durante l'orario scolastico.

## ART. 7 – SANZIONI DISCIPLINARI e RELATIVI PROCEDIMENTI

Tutte le sanzioni devono prevedere

- l'annotazione sul registro laddove è esplicitato
- una relazione scritta con descrizione delle mancanze redatta dal docente o altro personale della scuola testimone dei fatti, o una relazione in cui *siano* raccolte le rimostranze per fatti accaduti a scuola o nelle fasi di ingresso e uscita;
- il verbale del procedimento adottato (motivazioni, tempi, comunicazione all'alunno, informazione e coinvolgimento della famiglia, aspettative di tipo educativo) da inserire nel registro del Consiglio nei casi in cui *non vi sia stato* diretto coinvolgimento del Consiglio di classe *stesso*
- il verbale del procedimento adottato - redatto con le stesse indicazioni del punto precedente – da inserire nel registro del Consiglio di classe ogni qualvolta è adottato un procedimento disciplinare, sia in forma ristretta di soli docenti sia con la presenza dei genitori

In ogni sanzione disposta deve risultare chiara la motivazione che l'ha resa necessaria; i dati sensibili riportati devono essere quelli strettamente necessari alla descrizione dei fatti e alla motivazione della sanzione.

Prima di dare avvio al procedimento il Dirigente Scolastico, il coordinatore di classe o il coordinatore di plesso sente gli alunni coinvolti e, nel caso, raccoglie le loro dichiarazioni scritte. Nel colloquio con gli alunni saranno rilevati: gli eventuali elementi di difesa, il riconoscimento della colpa e del danno, la disponibilità a porre rimedio. Gli elementi rilevati saranno indicati nella relazione descrittiva preparatoria dei procedimenti.

Sono individuate le seguenti sanzioni:

### ***Ammonizioni***

- a) ammonizione verbale, con annotazione sul registro dell'insegnante, qualora il docente lo ritenga necessario, per qualsiasi mancanza ritenuta senza conseguenze e danni per gli altri e l'ambiente e *non persistente*;
- competenza del singolo docente

### ***Sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica***

- b) rapporto scritto sul registro di classe e sul libretto delle comunicazioni del Dirigente Scolastico o del docente Coordinatore di classe per qualsiasi mancanza ritenuta di rilevante condizionamento delle attività, di danno persistente a persone o alle cose, con eventuale rientro a scuola accompagnato dal genitore
- competenza del docente Coordinatore di classe o del Dirigente Scolastico

- c) allontanamento dalla classe per le mancanze disciplinari che compromettono la tranquillità della classe e lo svolgimento dell'attività
- l'immediato allontanamento dalla classe è competenza del docente presente al fatto che avverte il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il coordinatore di plesso che dispongono la vigilanza dell'alunno e ne danno informazione alla famiglia, per iscritto o in colloquio;
  - in casi di persistente disturbo delle attività, l'allontanamento dalla classe da uno fino a un massimo di tre giorni è competenza del Consiglio di classe che dispone le modalità di assistenza dell'alunno, i compiti che devono essere assegnati e le condizioni di rientro in classe; il Dirigente Scolastico informa la famiglia del comportamento scorretto del figlio e la convoca dopo la determinazione del procedimento del Consiglio per condividere gli scopi educativi e descrivere le modalità di gestione dell'alunno nei giorni di allontanamento;
- d) esclusione dalla visite d'istruzione per qualora le mancanze disciplinari e i fatti accaduti ritenuti sanzionabili, siano documentati sul registro di classe e sul libretto delle comunicazioni scuola-famiglia, e vi siano le condizioni per temere il loro ripetersi con condizionamenti delle attività previste nelle visite guidate e della sicurezza dei compagni
- competenza del Consiglio di classe con sola presenza dei docenti e del Dirigente scolastico il quale convoca la famiglia delle singole alunne o dei singoli alunni e condivide con essa il provvedimento medesimo
- e) frequenza o esecuzione di un'attività didattica utile a correggere mancanze relative ad atteggiamenti e comportamenti non consoni od offensivi (art. 6 commi a, d)
- competenza del Coordinatore di classe, con comunicazione al Dirigente Scolastico e sua autorizzazione; il Consiglio di classe viene informato del procedimento, il Coordinatore di classe (o il Dirigente Scolastico) avvisa la famiglia motivando l'intervento e condividendo l'intervento qualora comporti compiti aggiuntivi a casa
- f) attività in favore della Scuola per mancanze che rivelano scarso senso di responsabilità e di rispetto dell'ambiente e dei materiali
- competenza del Coordinatore di classe, con comunicazione al Dirigente Scolastico e sua autorizzazione; il Coordinatore di classe (o il Dirigente Scolastico) avvisa la famiglia motivando l'intervento e condividendone le ragioni qualora comporti impegni oltre l'orario scolastico o compiti aggiuntivi a casa
  - nei casi descritti al punto e) e al punto f) in cui le mancanze siano rilevanti e si intenda attivare permanenza aggiuntiva a scuola è convocato il Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti e del Dirigente Scolastico per deliberare l'intervento e le modalità di attuazione (in particolare la vigilanza dell'alunno); la famiglia è convocata dal Coordinatore di classe o dal Dirigente Scolastico per essere informata della decisione presa e per condividere e coordinare la gestione dell'intervento

- g) svolgimento dell'intervallo in ambiente separato rispetto alle altre classi, qualora la mancanza riguardi litigi o comportamenti scorretti e coinvolga più alunne o alunni;
- competenza del docente presente al fatto per il primo giorno e del Coordinatore di classe di classe nel caso sia opportuno mantenere la separazione per più giorni; la famiglia è informata con nota sul libretto di classe e, nei casi più rilevanti, con colloquio anche telefonico del Coordinatore di classe o del Dirigente Scolastico.
- h) attività riparatoria o risarcimento diretto del danno
- competenza del Dirigente Scolastico che concorda con il docente Coordinatore di classe l'intervento e ne informa la famiglia concordando l'azione educativa decisa; nei casi più rilevanti la competenza è del Consiglio di classe che può decidere l'attività riparatoria anche in aggiunta ad altri provvedimenti.
- i) sequestro del materiale improprio, e , per casi di particolare gravità, provvedimenti di cui alle lettere precedenti;
- competenza del docente presente al fatto che informa il Dirigente Scolastico il quale dispone la custodia del materiale sequestrato, l'informazione alla famiglia e decide in merito alla restituzione; eventuali altre sanzioni sono disposte con decisione del Consiglio di classe
- j) incremento dei controlli sugli apprendimenti (con immediata comunicazione alla famiglia), maggiorazione dei compiti per "recupero" del tempo scolastico perso (mediante modalità di volta in volta stabilite) per mancanze relative alla irregolarità di frequenza
- competenza del Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti e del Dirigente Scolastico il quale informa la famiglia e la coinvolge nella gestione degli interventi
- k) obbligo di ammissione di colpa e restituzione del bene sottratto (*sottrazione di beni altrui*) e determinazione di altri provvedimenti in base alle circostanze e alla gravità;
- competenza del docente presente al fatto che informa il Coordinatore di classe e il Dirigente Scolastico; in caso di rilevanza del fatto è convocato il Consiglio di classe con la presenza dei soli docenti e del Dirigente Scolastico per decidere adeguati provvedimenti; nel caso di gravità o recidiva è convocato il Consiglio di classe con i Genitori rappresentanti.
- l) sequestro del telefonino o della strumentazione elettronica e, in caso di recidiva provvedimenti di cui alle lettere precedenti..
- competenza del docente presente al fatto che informa il Coordinatore di classe e il Dirigente Scolastico; in caso di rilevanza del fatto è convocato il Consiglio di classe con la presenza dei soli docenti e del Dirigente Scolastico per decidere adeguati provvedimenti. Il materiale sequestrato è riconsegnato solo ai genitori dell'alunno.

***Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni***

- m) sospensione delle lezioni fino a un massimo di 5 giorni per le mancanze disciplinari che hanno comportato grave condizionamento delle attività, danno a persone o all'ambiente, intenzionalità; recidiva;
  - n) sospensioni oltre i 5 giorni fino a un massimo di 14 giorni per mancanze e comportamenti di particolare gravità che hanno comportato gravi danni all'ambiente o a persone, intenzionalità; recidiva;
- la competenza è escusivamente del Consiglio di classe con la presenza dei genitori; viene redatta relazione scritta da parte del coordinatore di classe in cui sono descritte le mancanze e le circostanze al fine di fornire elementi utili per la determinazione della gravità. Il Consiglio, oltre alla determinazione del provvedimento disciplinare, definisce le modalità di mantenimento del rapporto con l'alunno e la sua famiglia nel periodo di allontanamento e le modalità di rientro in classe.

***Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni***

Sono sanzioni applicate in casi di comportamenti che configurano fattispecie di reati che violano la dignità e il rispetto della persona o che rappresentano pericolo per l'incolumità di persone; saranno affrontati con particolare fermezza e tempestività con convocazione del Consiglio di Istituto e immediata applicazione di quanto disposto dalla normativa (DPR 235/2007 e nota ministeriale Prot.n 3602/PO del 31 luglio 2008)

- la competenza del provvedimento è escusivamente del Consiglio di Istituto;
- il Dirigente Scolastico, sulla base dell'accertamento dei fatti, prende le dovute iniziative di segnalazione all'autorità giudiziaria;
- il Consiglio di classe, a seguito della determinazione dell'allontanamento, definisce le modalità di mantenimento del rapporto con l'alunno e la sua famiglia e le modalità di rientro in classe; in particolare valuta il coinvolgimento dei servizi sociali e promuove un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al rientro nella comunità scolastica.

**Le sanzioni del presente articolo escluse le ammonizioni di cui alla lettera a) devono essere esplicitate nel giudizio del comportamento quadrimestrale immediatamente successivo alla data di irrogazione della sanzione;**

Solo le motivazioni che hanno comportato sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica vengono riportate nel fascicolo dell'alunno e dunque trasmesse ad altra scuola in caso di trasferimento o passaggio. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare in atto, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

## ART. 8 – VALUTAZIONE DELLE MANCANZE DISCIPLINARI

1. La valutazione delle mancanze disciplinari in quanto tali e della loro gravità si effettua prendendo in considerazione i seguenti elementi:
  - . rilevanza dell'obbligo violato
  - . intenzionalità del comportamento
  - . grado di imprudenza o negligenza
  - . entità del danno e del disservizio provocato
  - . eventuali precedenti violazioni delle stesse norme
  - . comportamento pregresso della studentessa o dello studente

### Parte IV

### GARANZIE

## ART. 9 – TUTELA DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE

A tutela della studentessa e dello studente si afferma che:

- la responsabilità disciplinare è personale;
- ogni provvedimento disciplinare ha lo scopo di riportare alla correttezza i rapporti all'interno della comunità scolastica;
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto scolastico;
- in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestate;
- ogni sanzione è temporanea e deve tener conto della situazione personale della studentessa e dello studente, ai quali può essere offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica;
- i provvedimenti gravi sono sempre assunti a livello collegiale, mai da una singola persona;
- è istituita una Commissione di Garanzia, cui ricorrere in caso di impugnazione del provvedimento.

Parte V  
RICORSI

ART.10 – IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del DPR n. 235/2007 è ammesso ricorso ai provvedimenti disciplinari;
2. il ricorso avverso la sanzione disciplinare può essere fatto dai genitori degli alunni, entro 15 giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, all'apposita Commissione di Garanzia;
3. la Commissione di Garanzia di cui al comma 2 del presente articolo è costituita da:
  - Dirigente Scolastico;
  - Presidente del Consiglio d'Istituto;
  - un docente e un genitore indicati dal Consiglio di Istituto;
4. nel caso di "conflitto di interessi" è prevista la sostituzione dei membri della Commissione di Garanzia con altri della medesima componente presenti nel Consiglio d'Istituto;
5. è valida la deliberazione presa con la presenza di almeno tre membri della Commissione e tra questi vi deve essere il Dirigente Scolastico;
6. le deliberazioni sono prese a maggioranza e le astensioni non influiscono sul conteggio dei voti;
7. la medesima Commissione di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento;
8. la Commissione di Garanzia è nominata a ogni nuova costituzione del Consiglio di Istituto (tre anni).

## *Allegato*

### **Prospetto di sintesi**

Mancanza	Sanzione	Provvedimento
Senza conseguenze e danni per gli altri e l'ambiente e non persistente	ammonizione verbale, con annotazione sul registro dell'insegnante	Docente
Condizionamento delle attività, limitato danno a persone o alle cose, atteggiamento persistente	rapporto scritto sul registro di classe e sul libretto delle comunicazioni eventuale rientro a scuola accompagnato dal genitore	Dirigente Scolastico o docente Coordinatore di classe
Atteggiamenti e azioni che compromettono la tranquillità della classe e lo svolgimento dell'attività	Immediato allontanamento dalla classe	Docente presente al fatto - Dirigente scol.
Condizionamento delle attività di classe e delle relazioni tra compagni	Allontanamento dalla classe fino a 3 giorni con attività svolte a scuola	Consiglio di classe
Grave condizionamento delle attività, danno a persone o all'ambiente, intenzionalità	Allontanamento dalla comunità scolastica - fino a un massimo di 5 giorni - fino a un massimo di 14 giorni per situazioni di particolare gravità e persistenza	Consiglio di classe al completo della componente genitori
Comportamenti scorretti reiterati e per i quali si teme il ripetersi in uscite	Esclusione dalle visite guidate	Consiglio di classe con i soli docenti e il Dirigente Scolastico
Riparazione del danno, attività utili alla comunità scolastica	Definito sia come sanzione specifica sia congiuntamente ad altre sanzioni ogni qualvolta sia ritenuto utile e funzionale alle finalità educative	livelli di competenza di volta in volta delineati in ragione della rilevanza dei fatti
Reati	Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni	Consiglio di Istituto